



La conoscenza evita oneri ai cittadini e alle istituzioni

L'occasione è importante per ricordare ai sindaci e assessori che l'autocaravan, quando arriva in un territorio, attiva **due situazioni, assolutamente da non confondere tra loro.**

LA PRIMA SITUAZIONE, disciplinata da una legge dello STATO riguarda la circolazione stradale (movimento e sosta) della autocaravan che, essendo regolamentata dal Codice della Strada, è un diritto oggettivo e soggettivo irrinunciabile.

Dal 1991 in Italia l'AUTOCARAVAN (in gergo Camper) è disciplinata per la circolazione stradale come un autoveicolo (prima la Legge 336/91 e poi Codice della Strada, articolo 54). Al contrario la CARAVAN (in gergo Roulotte) è disciplinata per la circolazione stradale come un rimorchio (Codice della Strada, articolo 56).

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non possono essere interdette dalla circolazione le "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada), strada e/o parcheggio, e allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli.

Se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta, a prescindere dalla categoria del veicolo, si deve attivare la sosta rapida autorizzando un'ora o due di parcheggio con disco orario in modo che tutti possano fruire del territorio.

Inoltre è possibile ottimizzare tutti i parcheggi, senza diminuire gli stalli di sosta, aumentando la lunghezza di alcuni stalli di sosta in modo che anche veicoli più lunghi della media possano trovare uno stallone di sosta dove parcheggiare.

LA SECONDA SITUAZIONE, disciplinata da NORME LOCALI, riguarda l'allestire da parte del Comune e/o di Privati delle aree di sosta attrezzate per far fruire il territorio per più giorni dalle famiglie in autocaravan, aumentando così il WELCOME o INCOMING.

Per il Sindaco o Assessore è un'opportunità che, se attivata, non influisce sulla circolazione e sosta delle autocaravan. Il Codice della Strada non prevede che, una volta allestite tali aree, il Sindaco possa vietare alle autocaravan la circolazione e sosta nel territorio o in parte di esso.